SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 256)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1963

Promozioni in soprannumero nel ruolo dei geometri del Genio civile

ONOREVOLI SENATORI. — Nel ruolo dei geometri del Genio civile, a seguito dell'applicazione delle leggi 5 giugno 1951, n. 376, 11 gennaio 1956, n. 4, 17 aprile 1957, n. 270, si è verificato un eccessivo affollamento nella qualifica dei « geometri » (ex grado IX del cessato ordinamento) e la disponibilità dei posti che si rendono vacanti, per promozioni e collocamenti a riposo, nelle qualifiche superiori è assolutamente inadeguata ed insufficiente ad assicurare uno sviluppo di carriera a molti impiegati, i quali, anche per la loro età, saranno collocati a riposo con una pensione non corrispondente per il suo importo, alle esigenze più elementari della vita.

Sarebbe quanto mai auspicabile un riordinamento dell'organico, o quanto meno, la istituzione di posti in soprannumero nelle qualifiche di geometra capo, di geometra principale e di primo geometra, onde ovviare, almeno in parte, al lamentato inconveniente e permettere ai dipendenti meno fortunati, di conseguire, ove ne siano riconosciuti meritevoli, la qualifica superiore.

Particolarmente grave, nel complesso di tale deplorevole stato di cose è la situazione di alcuni dipendenti provenienti dai ruoli degli ufficiali idraulici e dei disegnatori a seguito dell'applicazione delle leggi 31 ottobre 1955, n. 1053, 21 ottobre 1957, n. 1080 e 2 aprile 1958, n. 284. Detti provvedimenti vennero adottati in riconoscimento dei compiti di concetto effettivamente esplicati dai funzionari in tali ruoli inquadrati. Con le citate leggi vennero istituite le carriere di gruppo *B* dei disegnatori e degli ufficiali idraulici nelle quali fu inquadrato il personale già di gruppo *C*, riconoscendo utile agli effetti della carriera di concetto tutto il servizio prestato. Detto riconoscimento, unitamente alle istituzioni di posti nelle qualifiche più elevate comportò una rapida progressione di carriera, consentendo di risalire in brevissimo tempo due od anche tre posizioni e di riguadagnare così il tempo perduto.

Il riconoscimento, ai fini della carriera nel gruppo *B*, dei meriti acquisiti e del servizio prestato nei soppressi ruoli di gruppo *C* dei disegnatori e ufficiali idraulici è legittimo anche per i dipendenti che passarono al ruolo geometri (gruppo *B*) mediante difficili esami di concorso e pervennero alle

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

qualifiche attuali mediante esami di promozione. Tale personale invece, per le vicissitudini subite dal ruolo di geometri a seguito delle applicazioni anche delle leggi cosiddette trentanoviste, si trova in qualifiche inferiori di due o anche di tre posizioni rispetto a quelle ove sarebbe pervenuto, se fosse rimasto nei ruoli di origine, con utilità dell'Amministrazione assai minore.

Il presente disegno di legge contiene le norme correttive alla condizione di ingiustizia in cui è venuto a trovarsi detto personale, che altrimenti si troverebbe nella situazione incredibile di un grave ritardo di carriera, pur avendo acquisito (per esami e servizi) meriti superiori agli ex colleghi ufficiali idraulici e disegnatori.

La situazione, a cui si è innanzi fatto cenno, merita particolare attenzione e pronta risoluzione, poichè il personale interessato è venuto a trovarsi in particolari condizioni di disagio anche morale in seno agli uffici nei quali disimpegna — in massima parte — causa la carenza di ingegneri, mansioni di capo-servizio.

La deprecata situazione innanzi cennata ha formato già oggetto di rilievi e proposte di legge e la stessa Commissione senatoriale che approvò la legge n. 1080 del 21 novembre 1957, fece registrare a verbale che per il personale oggetto del presente disegno, avrebbe dovuto essere adottato, separato, particolare provvedimento. E già alcuni disegni di legge a suo tempo presentati dai senatori Trabucchi e Tartufoli, e successivamente dagli onorevoli Perdonà, Prearo, Canestrari ed altri, nelle scorse legislature, avevano predisposto norme per rimediare alle involontarie ingiustizie commesse: senonchè tali disegni di legge, ottennero solo parziali approvazioni da parte delle Commissioni o da un solo ramo del Parlamento e decaddero per fine legislatura.

Occorre, però, non perdere altro tempo e pervenire ad una normalizzazione, prima che la situazione divenga irreparabile in conseguenza del collocamento a riposo di tali benemeriti funzionari.

Il provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato, trattandosi solo di promozioni che lasciano inalterato il numero complessivo dei dipendenti iscritti nell'organico. Inoltre nessun danno può derivare agli altri funzionari appartenenti al ruolo geometri, appunto perchè le promozioni effettuate in soprannumero non precludono alcuna possibilità di carriera ai colleghi che vi aspirano e ne abbiano i meriti.

Per tali motivi proponiamo all'approvazione degli onorevoli colleghi il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Ai geometri del genio civile, provenienti dal ruolo degli ufficiali idraulici, soppresso con legge 1080 del 21 ottobre 1957, è conferita nel ruolo di attuale appartenenza qualifica — con pari anzianità — non inferiore a quella più elevata cui sono pervenuti, per effetto dell'applicazione delle leggi n. 1080 del 21 ottobre 1957 e n. 284 del 2 aprile 1958 e di successive promozioni, gli ufficiali idraulici aventi anzianità iniziale uguale o minore nel soppresso ruolo di origine degli ufficiali idraulici di gruppo *C*. Il conferimento in ciascuna qualifica avrà luogo in soprannumero, mediante merito comparativo, tenendo conto anche del risultato di esami di promozione sostenuti sia nel ruolo di origine che in quello di attuale appartenenza. Nelle qualifiche iniziali del ruolo organico saranno tenuti scoperti tanti posti quante risulteranno le promozioni in soprannumero effettuate: e ciò fino al riassorbimento per cessazione dal servizio o per successive promozioni nel numerario ordinario dell'organico.